

**Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale****Settore gestione piste ciclopedonali**

Via del Brennero 165 – 38121 Trento

P +39 0461 496138

@ uff.ciclabili@provincia.tn.it

pec serv.sova@pec.provincia.tn.it

web www.ciclabili.provincia.tn.it



S176GPC/2023/19.7.2-2023-4/GIV-ge

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

**Oggetto: Percorsi ciclopedonali d'interesse provinciale (Val d'Adige, Valle dei Laghi, Val di Ledro, Valsugana, Valle del Chiese, Adige-Garda): chiusura al transito nel periodo invernale 2023-2024 - ORDINANZA N. 734/2023**

**SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE  
IL DIRIGENTE**

- Visto che il Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale, contempla tra le proprie attività anche la gestione delle piste ciclopedonali d'interesse provinciale, nonché dei tratti di analoghi percorsi di proprietà comunale assunti in gestione sulla base di singoli accordi di cui alle Deliberazioni della G.P. n. 2303 del 08/10/2004 e n. 820 del 20/05/2016;
- viste le attuali condizioni ambientali e meteorologiche tipicamente invernali, con conseguenti gelate;
- considerato che nel corso del periodo invernale non si è in grado di assicurare un costante presidio di detti percorsi;
- accertata, quindi, l'impossibilità di garantire le condizioni minime di sicurezza ed assicurare la tutela e l'incolumità dell'utenza in generale, in considerazione, tra l'altro, delle condizioni meteorologiche ed ambientali tipiche del periodo;
- ravvisata, pertanto, la necessità di doversi procedere alla chiusura delle piste ciclopedonali indicati nell'allegato elenco, parte integrante del presente provvedimento, al fine di tutelare e salvaguardare la pubblica incolumità;
- visti gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii;

**ORDINA:**

1. **La chiusura al transito di tutti i veicoli (compresi i velocipedi)**, sulle piste ciclopedonali d'interesse provinciale della **Val d'Adige, Valle dei Laghi, Val di Ledro, Valsugana, Valle del Chiese, Adige-Garda**, nonché sui tratti di analoghe piste di proprietà comunale (assunti in gestione sulla base di singoli accordi di cui alle Deliberazioni della G.P. n. 2303 del 08/10/2004 e n. 820 del 20/05/2016) indicati nell'allegato **elenco sotto la lettera A)**, parte integrante del presente provvedimento, **a decorrere dal 18 Novembre 2023 a tutto il 5 Aprile 2024.**

2. **La chiusura al transito di tutti i veicoli (compresi i velocipedi)**, sulle piste ciclopedonali d'interesse provinciale, nonché sui tratti di analoghe piste di proprietà comunale (assunti in gestione sulla base di singoli accordi di cui alle Deliberazioni della G.P. n. 2303 del 08/10/2004 e n. 820 del 20/05/2016) indicati nell'allegato **elenco sotto la lettera B)**, parte integrante del presente provvedimento, **a decorrere dal 18 Novembre 2022 a tutto il 5 Aprile 2024, solo in caso di presenza di neve, ghiaccio, brinamento sul fondo stradale e/o di fenomeni nevosi in atto.**
3. Sono esclusi dal presente provvedimento, in caso di transitabilità dei tratti, i mezzi utilizzati nelle attività di vigilanza, sorveglianza, manutenzione, anche dei corsi d'acqua e loro pertinenze, soccorso, utilizzazioni agricole e forestali e di supporto a manifestazioni pubbliche.
4. **Rimangono in vigore, le ordinanze di chiusura al transito di tutti i veicoli e dei pedoni, in quei tratti dei percorsi ciclopedonali oggetto di lavori in corso fino alla loro conclusione. La regolamentazione del traffico a fine lavori dei suddetti tratti avverrà alle condizioni del punto 1 e 2 a seconda delle zone interessate.**
5. La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico ed avrà efficacia mediante la posa dei segnali occorrenti e regolamentari che dovranno essere posti, gestiti e rimossi dal personale addetto alla manutenzione delle stesse piste ciclopedonali.
6. Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii., è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.
7. La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dallo stesso D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii..
8. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al T.A.R. di Trento o in alternativa al capo di Stato entro 120 giorni secondo le modalità previste dalla normativa vigente. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

#### IL DIRIGENTE

- dott. Maurizio Mezzanotte -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato: elenco parte integrante.

*Per informazioni rivolgersi a:  
geom. Ivan Gasperotti  
0461 496070  
e-mail: [ivan.gasperotti@provincia.tn.it](mailto:ivan.gasperotti@provincia.tn.it)*

